

DI Irpef/3. I tetti a organici e stipendi valgono anche per le aziende speciali

Personale, vincoli a tutte le controllate

IL PROBLEMA

Scompare il riferimento alle società titolari di affidamenti senza gara e i limiti si applicano anche a quelle nel mercato

Stefano Pozzoli

■ La norma sui vincoli assunzionali e retributivi nelle **società partecipate** dagli enti locali (comma 2 bis dell'articolo 18 del Dl 112/2008) ha da sempre vita tormentata, a conferma della centralità del tema che affronta. Inserita dall'articolo 19, comma 1, del Dl 78/2009, è stata profondamente rivista dall'articolo 1, comma 557, dell'ultima legge di stabilità (legge 147/2013).

Oggi, in sede di conversione del Dl 66/2014, al Senato, viene nuovamente modificata in una formulazione che sicuramente risolve alcune questioni al centro di un forte dibattito interpretativo ma che resta criticabile sotto molti punti di vista, anzitutto sul piano del rigore.

La nuova formulazione individua senza ambiguità i soggetti interessati ai vincoli. Viene eliminato, infatti, il riferimento all'elenco Istat e diventa chiaro che sono interessate dalla norma tutte le aziende speciali e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo (anche nel caso di controllo congiunto?) e non solo quelle che rientrano nell'elenco Istat. Scompare, però, il riferimento alle sole società titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara. Sarebbe stato invece utile mantenerlo, sia per incentivare le liberalizzazioni sia sul piano della razionalità: perché mai una società di mercato deve essere sottoposta a vincoli assunzionali e contrattuali? Restano escluse, a questo punto, soltanto le società quotate e le loro controllate.

La richiesta che viene fatta alle aziende interessate dal comma è,

nella nuova formulazione, solo di attenersi «al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale». E questo dovrà essere perseguito seguendo le indicazioni degli enti controllanti. L'indicazione ha il pregio della semplicità e della chiarezza ma estende una scelta di favore, che il legislatore nella legge di stabilità 2014 aveva riservato alle aziende di servizi pubblici, anche alle aziende strumentali verso le quali ci pare che il Governo abbia manifestato una idea di consistente riduzione del numero. Perché, a questo punto, una scelta del genere?

Resta irrisolta, ancora, la questione della applicabilità del contratto nazionale di lavoro. Cosa vuol dire «fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente»? Su temi come questi, che sono delicatissimi e di diritto del lavoro privato, sarebbe opportuna una maggiore attenzione alle sensibilità laburistiche, perché altrimenti si rischia di creare solo conflittualità aziendale senza averne nessun beneficio di finanza pubblica.

Ancora viene confermata la deroga per le aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex Ipab) e alle farmacie. Perché l'esclusione deve valere per una azienda speciale e non anche per una società?

È indubbio che l'articolo 18 del Dl 112/2008 vada modificato, e molti degli spunti dell'emendamento sono corretti. Ma non si può continuare ad intervenire in modo estemporaneo senza ripensare l'intero articolo, alla luce di indirizzi chiari e coerenti sul mondo delle aziende partecipate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

